



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

Il Dirigente Amministrativo

Modena, 3 febbraio 2012

Ord. Serv. n. 5 DIR
Prot. n. 36107
Anno 2012 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 30
Allegati:

Oggetto: Misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione. Regolamento.

	Premessa
Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Tipologia dei controlli.
Art. 3	Oggetto dei controlli.
Art. 4	Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli.
Art. 5	Controlli in caso di ragionevole dubbio.
Art. 6	Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione.
Art. 7	Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali.
Art. 8	Termini per l'effettuazione dei controlli.
Art. 9	Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni.
Art. 10	Modalità.
Art. 11	Controlli effettuati per conto di altre pubbliche amministrazioni.
Art. 12	Estensione dei controlli.
Art. 13	Monitoraggio sull'esito dei controlli.

L'art 15 (*Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse*) della L. 183\2011 ha modificato gli art. 40, 43 e 74 Il co , ha introdotto l'Art. 44-bis. - (*Acquisizione d'ufficio di informazioni*), ha abrogato l'art. 41, Il co. ed ha sostituito l'art 72 del DPR 28\12\2000 n. 445.

In particolare:

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445\00.
- Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

- Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Ai fini della piena attuazione delle disposizioni della legge 445/2000 così come modificata dalla L.183/11, in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, per favorire il corretto svolgimento delle procedure, con il presente regolamento si dispone in merito alle misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate alla Procura della Repubblica, e le verifiche richieste dalle Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi.

Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza tra informazioni rese dal soggetto con quelle in possesso dell'Amministrazione, o di altre Pubbliche Amministrazioni, onde garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi.

Art. 2 Tipologia dei controlli.

I controlli sulle autocertificazioni possono riguardare dati e situazioni direttamente disponibili, oppure che devono essere rilevati presso altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

In tale secondo caso i controlli possono essere diretti o indiretti.

I controlli diretti sono quelli che consentono di accedere direttamente alle informazioni detenute da altre amministrazioni (per es. mediante un collegamento informatico banche dati)

I controlli indiretti sono quelli che comportano una richiesta ad altre amministrazioni, affinché queste verifichino il contenuto dell'autocertificazione con i dati in loro possesso e ne comunichino l'esito.

I controlli, inoltre, possono essere di tipo preventivo o successivo.

I controlli preventivi vengono effettuati durante l'iter procedimentale, prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo.

I controlli successivi vengono effettuati dopo l'adozione del provvedimento amministrativo, esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento (es. aggiudicatario gara appalto).

Art. 3 Oggetto dei controlli.

La Procura della Repubblica (amministrazione procedente) quando riceve le autocertificazioni è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle medesime.

Devono essere prioritariamente controllate le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, agevolazioni e sovvenzioni, nonché nell'ambito delle procedure di gara.

Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese e devono comunque rientrare tra quelli di seguito indicati:

- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura personale legati al rapporto di lavoro (permessi, malattia, congedi per disabili, permessi L. 104/92, ecc) o che comportino comunque priorità in procedimenti concorsuali/graduatorie (permessi studio, titoli di preferenza o precedenza, *part-time*, ecc.);
- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici anche di tipo economico (assegni, ritenute, detrazioni, agevolazioni fiscali, ecc)

- procedimenti di relativi ai contratti (Codice dei contratti);

Art. 4 Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli.

Qualora nel corso del controllo si rilevino errori o imprecisioni sanabili, il Responsabile del procedimento deve prioritariamente verificare:

- l'evidenza dell'errore;
- la non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato.

Se il riscontro è positivo, il Responsabile del procedimento formalizza all'interessato l'invito ad integrare la dichiarazione entro il termine perentorio di 15 giorni.

Art. 5 Controlli in caso di ragionevole dubbio.

Il controllo sulle autocertificazioni deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi.

Il Responsabile del procedimento, in caso di ragionevole dubbio, redige relazione adeguatamente motivata che sottopone tempestivamente al Dirigente Amministrativo, e procede ad effettuare il controllo.

Il ragionevole dubbio non può fondarsi su generiche supposizioni.

Il controllo è effettuato quando:

- a) emergono elementi:
 - di incoerenza palese delle informazioni rese,
 - di inattendibilità evidente delle stesse,
 - di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'amministrazione una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
- b) nell'autocertificazione emerge:
 - l'indeterminatezza della situazione descritta,
 - l'impossibilità di raffrontarla con documenti o elementi di riscontro paragonabili,
 - la lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 6 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione.

I controlli a campione sui contenuti delle autocertificazioni sono effettuati rilevando il dato dal "Registro delle Autocertificazioni".

Sulla base della posizione numerica dell'iscrizione, indipendentemente dall'anno di riferimento, la verifica riguarda una autocertificazione ogni tre presentate.

Qualora dal risultato del controllo a campione si ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del medesimo procedimento o dal medesimo soggetto, possano essere non veritiere, il controllo va esteso a tutte le autocertificazioni presentate.

Art. 7 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali.

Qualora i controlli a campione abbiano fatto rilevare un risultato negativo superiore al 30% delle autocertificazioni controllate, vengono effettuati i controlli puntuali.

I controlli puntuali possono essere eccezionalmente effettuati quando il contenuto delle autocertificazioni ha rilevanti profili di complessità (eccessiva combinazione di informazioni di varia natura con forte grado di criticità).

Art. 8 Termini per l'effettuazione dei controlli.

All'atto della presentazione dell'autocertificazione si procede all'iscrizione nel "Registro delle Autocertificazioni" tenuto dalla segreteria di amministrazione.

Per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli devono essere attivati:

- entro massimo di 10 giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione
- immediatamente dopo la ricezione delle autocertificazioni nel caso di controlli a campione.
- immediatamente al verificarsi della condizione, in caso di ragionevole dubbio e di controlli puntuali.

Art. 9 Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità, il Responsabile del procedimento, avverte il Dirigente Amministrativo e presenta con sollecitudine denuncia all'autorità giudiziaria, con allegati gli atti contenenti le false dichiarazioni.

In caso di controllo preventivo l'amministrazione esclude immediatamente il soggetto che ha autocertificato il falso dal procedimento. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato va comunicato all'interessato.

In caso di controllo successivo l'amministrazione revoca immediatamente il provvedimento, escludendo il soggetto dai benefici, ed agisce per l'eventuale azione di recupero\ ripristino. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato va comunicato all'interessato.

Art. 10 Modalità.

Le verifiche dirette, quale amministrazione procedente, vengono effettuate nei confronti delle amministrazioni certificanti con le quali è attivo il collegamento informatico e telematico tra banche dati (es. anagrafe), e tiene conto dello stato di avanzamento delle procedure per l'interconnessione.

Le verifiche indirette presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante, devono essere ispirate a criteri di semplicità, immediatezza e certezza.

Le richieste devono riportare l'indicazione:

- i dati dell'ufficio (es. segreteria penale, ufficio certificazioni, ecc),
- le generalità del soggetto e la tipologia di dati autocertificati dei quali si chiede il controllo,
- del responsabile del procedimento
- della data.
- della firma

E vanno inoltrate facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluso l'uso del fax e della posta elettronica, anche certificata.

Art. 11 Controlli effettuati per conto di altre pubbliche amministrazioni.

Le verifiche dirette - stante la riservatezza e segretezza delle informazioni contenute nelle banche dati della Procura della Repubblica - sono consentite alle sole forze di Polizia.

I criteri e le modalità di accesso, anche mediante collegamenti informatici e telematici, sono stabilite nel singolo provvedimento di autorizzazione.

Di norma la Procura della Repubblica consente verifiche indirette, con presentazione di specifica richiesta di controllo da parte delle amministrazioni procedenti.

Il Responsabile del servizio è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi le informazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.

Le richieste vanno annotate in apposito registro (es registro dei certificati dei carichi pendenti chiesti dalle PA, ecc.).

La mancata risposta alle richieste di controllo entro il termine stabilito costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Lo scambio di informazioni sui controlli deve essere ispirato a criteri di semplicità, immediatezza e certezza.

Le comunicazioni devono riportare l'indicazione:

- dell'esito del controllo,
- dell'ufficio che lo ha effettuato (es. segreteria penale, ufficio certificazioni, ecc),

- del responsabile del procedimento
- della data.
- della firma

E vanno inoltrate facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluso l'uso del fax e della posta elettronica, anche certificata.

Art. 12 Estensione dei controlli.

Quando pervengono segnalazioni e denunce che prospettano dichiarazioni false o mendaci rilasciate da un soggetto ad altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi, il Responsabile del Servizio si attiva per far sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni eventualmente rese dal medesimo soggetto in procedimenti instaurati presso la Procura della Repubblica.

Art. 13 Monitoraggio sull'esito dei controlli.


Il Responsabile del procedimento predispone annualmente una relazione in cui evidenzia i seguenti dati:

- numero delle autocertificazioni presentate;
- numero dei controlli effettuati, distinti per tipologia (diretti e indiretti; in caso di ragionevole dubbio; a campione; controlli puntuali)
- esito dei controlli effettuati evidenziando:
 - percentuale delle false dichiarazioni in rapporto alle autocertificazioni presentate
 - numero dei provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate
 - numero di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate
- numero delle richieste pervenute da altre Pubbliche amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi
 - termini tra la richiesta ed il rilascio

La relazione va trasmessa al Dirigente Amministrativo entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Dirigente rende pubblici gli esiti dei controlli effettuati.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Luigina Signoretti



Visto. Modena, 6 febbraio 2012
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Vito Zincani

